

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli

dott. Paolo Prezioso



[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.emiliodellapenna.it](http://www.emiliodellapenna.it)

fonte: Il sole 24 Ore, martedì 3 marzo 2015

## NORME E TRIBUTI

\_ **“Anche Monaco apre gli archivi al Fisco”**: Anche il **Principato di Monaco**, con l'accordo siglato ieri, è uscito dalla **black list** dell'Agenzia delle Entrate.

Per effetto della firma dell'intesa, i contribuenti italiani che prima del 30 settembre faranno rientrare, o riemergere, i capitali custoditi nel territorio del Principato, beneficeranno del dimezzamento della prescrizione fiscale. Niente tasse e sanzioni sulle annualità 2006-2009.

Le richieste di assistenza fiscale previste dall'accordo potranno riguardare tutti i tributi, anche locali, e dovranno trovare risposta entro 90 giorni. Possibili anche le visite del Fisco all'estero.

\_ **“Rate, nuova chance per i morosi”**: Nuova chance della **dilazione straordinaria** per i contribuenti debitori decaduti da una **rateazione** di **Equitalia** alla data del 31 dicembre 2014. Si ritiene che possano accedere sia le dilazioni ante giugno 2013, sia quelle post tale periodo.

Il debitore deve presentare una istanza a Equitalia entro il 31 luglio 2015. Non occorre presentare documentazione allegata all'istanza. La domanda va redatta sul fac simile disponibile sul sito di Equitalia. La durata della rateazione sarà, in linea di principio, pari a quella della dilazione iniziale.

La dilazione prevista dal decreto Milleproroghe ha durata massima di **72 rate**, per cui non potrà mai arrivare alla maxi rateazione di 10 anni. La dilazione straordinaria inoltre non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A differenza della precedente disposizione, qualora siano pervenute segnalazioni ad Equitalia da parte di enti pubblici, la dilazione non può riguardare le somme oggetto della segnalazione stessa. Gli enti pubblici prima di pagare somme almeno pari a 10mila euro devono darne notizia a Equitalia.

La presentazione della domanda inibisce l'adozione di nuove **azioni esecutive.** Non può essere iscritta ipoteca sui beni del debitore, mentre resta quella già iscritta. E' altresì inibita l'apposizione del fermo amministrativo.

“**Certificati solo i compensi pagati**”: Vari sono i problemi per i sostituti d'imposta e per i professionisti alle prese in questi giorni con la **certificazione unica**: nuovo modello, tempi stretti, sanzioni pesanti, anche penali, difficile situazione economica che non sempre permette di pagare parcelle, stipendi, ritenute d'acconto.

Differenza sostanziale tra **lavoratori autonomi** e **dipendenti** da non sottovalutare: per i primi, l'art. 25 del Dpr 600/1973 prevede che i sostituti che pagano compensi per lavoratori autonomi devono operare una ritenuta d'acconto del 20%, con obbligo di rivalsa, che dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo e inviare la relativa Certificazione Unica al percipiente e telematicamente alle Entrate (entro il 9 marzo). Nessun versamento in caso di omesso pagamento della parcella del professionista.

Se la prestazione è stata saldata nel 2014, il sostituto deve provvedere ad entrambi gli adempimenti.

Il sostituto d'imposta che nell'anno corrisponde compensi a non più di tre lavoratori autonomi, ed effettua ritenute non superiori a 1.032,91 euro può versare tali ritenute in sede di liquidazione delle imposte dirette in un'unica soluzione.

Per i **lavoratori dipendenti** e assimilati, in fase di compilazione della Cu andranno considerate come imponibili e soggette a ritenute fiscali le sole somme corrisposte al lavoratore, mentre per i contributi previdenziali si dovranno indicare tutti quelli effettivamente maturati a prescindere dal fatto che gli stipendi siano stati pagati o meno. Nel caso limite di nessun pagamento nel 2014 si dovrà compilare al sola sezione previdenziale.

Le ritenute d'acconto non versate nei termini sono sanabili con **ravvedimento operoso**.

Napoli 03.03.2015

Studio della Penna

dottori commercialisti

Napoli            ROMA

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)